REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale 29/12/2011 n. 8

Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell 11.06.2012.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013 (al n. 9 ordinario parti I e II del 2 maggio 2013

REGOLAMENTO REGIONALE N. 8 DEL 29/12/2011
REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. N. 28 DEL 22/11/2010.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell 11.06.2012).

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento regionale reca nonne attuativi degli artt. 2, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 relativamente agli standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive agonistiche e non, ai contributi regionali per attività sportive e manifestazioni sportive e relativamente alla Commissione regionale per lo sport.
2) Il presente regolamento si compone di n. 4 sezioni.

SEZIONE 1
IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 2
Standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive

1) La Regione Calabria in materia di impiantistica sportiva rinvia alla normativa vigente in materia e recepisce le "Norme Coni per l'Impiantistica Sportiva" (approvate dalla G.B. del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008), ed ai regolamenti specifici delle Federazioni Sportive e Discipline Associate alle quali devono attenersi tutti coloro che intendono realizzare un impianto sportivo o intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria.

Articolo 3
Pareri CONI

1) Tutti coloro che intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria finalizzati ad ottenere un contributo per gli impianti sportivi devono acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari all'esecuzione delle opere, nonché i pareri di competenza del Coni, in base al "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1421 del 25 giugno 2010.

Articolo 4
Censimento e classificazione impianti sportivi

1) La Regione Calabria acquisisce, con cadenza quinquennale, i dati fondamentali relativi agli impianti sportivi per definire, descrivere e catalogare in modo corretto e sufficientemente dettagliato la dotazione impiantistica della nostra regione attraverso la trasmissione di una scheda di rilevazione impiantistica sportiva alle associazioni/società sportive ed agli Enti locali redatta a cura del Dipartimento competente.
2) In base alle informazioni acquisite, il Dipartimento predisporrà una banca dati riguardante tutti gli impianti sportivi e gli spazi di attività esistenti in Calabria, attestando la presenza o meno dei requisiti sufficienti all'esercizio di ima pratica sportiva a qualsiasi livello, indicando quelli nei quali si svolge abitualmente una attività e che presentano un utilizzo di interesse pubblico, anche se di proprietà e/o gestione privata, ad eccezione di quelli turistico alberghieri.

3) La rilevazione delle strutture sportive finalizzata al censimento sarà così suddivisa:

a) spazio di attività sportiva o gruppo di spazi di attività uguali, dovendosi intendere per spazio di attività un ambito conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività ludico sportive;

b) impianto sportivo, dovendosi intendere tale un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi. ovvero il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive, realizzato in conformità ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate e in condizione di igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti in materia. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

a) Spazi per attività sportiva (campi all'aperto, piste, palestre, piscine, vasche e relativi percorsi);

b) Servizi di supporto (Atrio, spogliatoi atleti ed istruttori, servizi igienici annessi, docce, passaggio obbligatorio, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);

c) Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);

d) Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);

e) Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

f) Spazi esterni di pertinenza (area filtro di sicurezza, verde libero ed attrezzato).

c) complesso sportivo, dovendosi considerare quale l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.

d) Rimangono escluse dal censimento le piste da sci per la pratica del fondo, della discesa e dello snowboard, che rimangono oggetto di specifica disciplina.

Articolo 5
Codice di qualità sportiva

1) La Regione Calabria, in sede di censimento quinquennale degli impianti, attribuisce a questi un codice di qualità sportiva.

2) Sono individuate due classi di requisiti fondamentali e necessari per l'attribuzione del Codice di "qualità sportiva":

a) l'aspetto dimensionale dello spazio sportivo in rapporto alle misure definite dalle varie federazioni sportive per ciascuna tipologia di attività, ovvero la potenziale valenza dello spazio sportivo;

b) l'aspetto prestazionale legato alle condizioni di conservazione dello spazio sportivo ed alla dotazione di servizi di supporto che ne definiscono il grado ed il livello di fruibilità.

3) Il parametro di classificazione prende in considerazione e valuta separatamente queste due classi di requisiti fondamentali.

4) Il codice di classificazione individuato, è composto da una lettera, che rappresenta la valutazione primaria, riferita alle dimensioni dello spazio sportivo in rapporto alle direttive federali e quindi alle

diverse tipologie dell'omologabilità, e da un numero che costituisce la classificazione secondaria, relativa al grado di qualità dello spazio sportivo e della dotazione dei servizi di supporto.

5) Per quanto riguarda la classificazione primaria sono individuate tre tipologie dimensionali:

a) gli impianti identificati con la lettera "C" hanno finalità ludico-sportive ed una valenza locale, piccolo comune o ristretto ambito territoriale. Lo spazio sportivo ha dimensioni inferiori ai limiti previsti l'omologabilità;

b) gli impianti identificati con la lettera "B" hanno una valenza zonale quartiere, comune di medie dimensioni o più comuni limitrofi di piccole dimensioni. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili e, se previsto dalle norme federali, omologabili per attività di basso o medio livello;

c) gli impianti identificati con la lettera "A" sono dimensionati per manifestazioni ai massimi livelli agonistici internazionali e nazionali. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili per le massime competizioni e con una sufficiente dotazione di servizi e precisamente:

a) piazzole attrezzate complanari o sopraelevate al campo di gioco fornite di energia elettrica e di opportuni cavi standard a norma vigente per riprese televisive e/o radiofoniche per collegare le suddette piazzole ad una sala tecnica centrale, in base alla disciplina sportiva prevalente, delle postazioni cronista dotate n. 2 prese di energia elettrica per postazione e presa per collegamento ethernet (rete locale), i cavi confluiscono in una sala tecnica;

b) una sala tecnica di ripresa e monitoraggio dove attestare le linee di comunicazione interne (reti locali dati) ed esterne, i cavi (rame e/o fibra) per le riprese televisive e radiofoniche nonché le apparecchiature elettroniche di supporto;

c) almeno una torre di collegamento per ponti radio "terrestri televisivi e radiofonici nonché spazi per sistemi via satelliti, da collocare in fase di realizzazione in luogo opportuno per essere utilizzata per riprese televisive e radiofoniche in diretta;

d) piazzole anche all'esterno dell'impianto sportivo per Pullman attrezzati di regia Finale, Pullman per gruppi elettrogeni autotrasportati, Pullman di registrazione, Pullman per studio mobile per la cronaca, mentre all'interno dell'impianto sportivo sala stampa, sala conferenza stampa con pannelli mobili per riportare gli sponsor delle manifestazioni in calendario;

e) dalla sala tecnica collegamenti anche con megaschermo TV, se presente, sul campo da gioco, per facilitare la comunicazione degli spettatori presenti sul campo da gioco.

6) Analogamente per la classificazione secondaria sono state individuate 3 classi di fruibilità e dotazione di servizi di supporto.

7) Gli elementi considerati per formare la sintesi valutativa sono rappresentati dallo stato di conservazione dello spazio sportivo, dalla dotazione di spogliatoi atleti con relativi w.c. e docce, spogliatoi arbitri, n. posti spettatori, w.c. spettatori, magazzini, locale pronto soccorso.

8) Le classi individuate sono:

- "4", corrispondente allo spazio non utilizzabile per motivi di igiene e sicurezza o di mancanza di autorizzazioni, o per altra causa;
- "3", corrispondente ad una situazione di inadeguatezza dello stato conservativo o della dotazione di servizi di supporto, rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo o alle necessità della pratica sportiva prevalente, cioè lo spazio sportivo risulta scarsamente utilizzabile;
- "2", corrispondente ad una situazione media rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo, sufficiente alla pratica sportiva anche se con dotazioni minimali;
- "1", corrispondente ad una condizione ottimale, adeguata alla tipologia dello spazio sportivo ed alle necessità della pratica sportiva prevalente, ovvero uno spazio sportivo pienamente utilizzabile in relazione al livello di classificazione primaria.

9) Per la classificazione sarà utilizzato un programma informatico basato su un algoritmo, che valutando dimensioni e dotazioni esprimerà automaticamente il codice di classificazione dello spazio sportivo.

10) La classificazione si articola su una lettera, che partendo dal livello più basso "C", poi "B", e "A", indica i tre livelli crescenti della valutazione in rapporto agli standards dimensionali dello spazio sportivo, combinata con un numero da 4 a 1 che indica in maniera crescente il livello di

fruibilità dello spazio sportivo e la valutazione quantitativa/qualitativa della dotazione di servizi di supporto all'attività.

Articolo 6
Spese di gestione degli impianti sportivi

1) Ai sensi delle legge n. 28 del 22/11/2010 art. 13 comma 1 lettera c) sono individuate le spese di gestione degli impianti sportivi ammissibili a contributo.
2) Sono considerate spese di gestione strettamente connesse alla fase di avvio e messa a regime:
a) contratti canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
b) spese di guardiania fissa
c) polizza assicurativa dell'impianto
d) spese impianto antintrusione ed eventuale videosorveglianza
e) spese relative alla predisposizione piani di sicurezza
f) contratto rifiuti solidi urbani
3) Sono considerate spese di gestione ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti:
a) canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua
b) canoni rifiuti solidi urbani
4) In base al successivo comma 2 lettera a) dello stesso art. 13, ai fini delle agevolazioni che possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport, la percentuale sulle spese complessivamente sostenute sarà indicata nei Piani annuali di intervento di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, ovvero negli avvisi pubblici per la concessione del contributi regionali.

SEZIONE 2
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22.11.2010

Articolo 7
Soggetti beneficiari

3) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 le società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI e alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1) La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante della società sportiva
a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare
b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario
2) Ciascuna domanda di ammissione a contributo deve contenere:
a) generalità della Società Sportiva richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail; generalità del legale rappresentante della Società Sportiva richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail
b) Relazione dettagliata dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente nella quale tra l'altro siano messe in evidenza:

- il numero di atleti e/o squadre che hanno partecipato alle attività agonistiche federali organizzate dalle FSN, DSA, EPS con l'indicazione delle categorie di appartenenza
- i risultati agonisti conseguiti.

La relazione deve essere convalidata dall'organo periferico competente o dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società

c) Bilancio Consuntivo con allegato verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci;

d) Certificazione dell'Organo sportivo che attesti che il Presidente e i Dirigenti nel corso dell'attività oggetto del contributo non siano incorsi in squalifiche superiori a un anno.

e) Statuto ed Atto Costitutivo

f) Iscrizione al Registro Nazionale del Coni

Articolo 9
Istruttoria

1) Al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, l'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande.

2) L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo - via San Nicola Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale.

3) Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

Articolo 10
Graduatoria

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 7 deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) Attività Internazionale Mondiali - Europei - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

b) Attività Nazionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e Risultati agonistici distinti per categoria;

c) Attività Interregionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

d) Attività Regionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, -Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

2) Fra gli elementi di valutazione negativa saranno prese in considerazione le eventuali squalifiche dei dirigenti della Società sportiva interessata.

3) Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.

4) La graduatoria contiene le domande finanziate, le domande finanziabili e le domande escluse per mancata presentazione della documentazione richiesta.

5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a Finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - si procederà competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 11
Liquidazione dei contribuiti

1) Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data comunicazione al soggetto ammesso a contributo, che dovrà consegnare entro 30 giorni successivi alla struttura competente le fatture in originale riferite all'attività per un importo almeno pari al finanziamento concesso pena, la decurtazione dell'importo a contributo.

Articolo 12
Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:
a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento stesso;
b) qualora nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non siano forniti nel termine assegnato;
c) qualora l'attività, a seguito di controlli, risulti già finanziata dalla Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento.

SEZIONE 3
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART. 15 LEGGE REGIONALE N.28 DEL 22.11.2010

Articolo 13
Soggetti beneficiari

1) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 di seguito elencati:
a) le società sportive, FSN, DSA, EPS e le Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro.
b) I comitati periferici calabresi del CONI delle FSN, DSA, EPS e i Comitati calabresi delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
2) La Regione ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzata dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

Articolo 14
Presentazione delle domande

1) Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento Turismo sport spettacolo e politiche giovanili 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva. L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria Dipartimento Turismo sport spettacolo - Via San Nicola n. 6 Pal. Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale. Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

2) La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto organizzatore dell'evento.
3) Ciascuna domanda di contributo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, deve contenere:
a) generalità della Società o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail e generalità del legale rappresentante della Società e/o dell'Ente richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail;
b) una relazione dettagliata dell'iniziativa o progetto nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e sviluppo della manifestazione;
c) preventivo delle spese;
d) Dichiarazione sostitutiva riguardante l'idoneità dell'impianto sportivo;
e) Statuto e Atto Costitutivo (solo per le società);
d) Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni (solo per le società).

Articolo 15
Istruttoria

1) Sono escluse dall'istruttoria le domande che non pervengono nei termini indicati dal presente regolamento. Eseguita l'istruttoria delle domande, l'Ufficio preposto darà comunicazione all'interessato sull'ammissibilità/inammissibilità di inserimento nella graduatoria per la eventuale concessione del contributo.

Articolo 16
Graduatorie

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. a) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:
a) Livello della manifestazione:
- mondiale
- europeo
- nazionale
- interregionale
- regionale
b) Categoria della manifestazione:
- assoluti
- giovanile
c) Preventivo di spese strettamente inerente l'organizzazione della manifestazione.
2) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. b) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:
a) numero associazioni o scuole coinvolte a livello territoriale;
b) numero di giovani partecipanti a livello territoriale;
c) numero di istruttori e tecnici qualificati coinvolti a livello territoriale;
d) preventivo di spese strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione (e se è di tipo nazionale o internazionale, limitatamente agli impianti di tipo "A", la presenza o meno di sale tecniche e sistemi per le riprese televisive e radiofoniche che permettono una promozione della manifestazione anche nelle diverse regioni e nazioni di origine delle squadre partecipanti e/o dei singoli atleti).
3) La Regione predispone annualmente due graduatorie:

a) entro il 31 luglio, per le istanze presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente;
4) La graduatoria dovrà contenere l'indicazione delle istanze finanziate, di quelle finanziabili e delle istanze escluse per carenza di requisiti o per assenza o irregolarità documentale;
5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - l'Ufficio competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 17
Liquidazione dei contributi (1)

1) Entro 30 gg successivi all'approvazione della graduatoria secondo i termini indicati dal Regolamento la Regione da comunicazione ai soggetti interessati dell'eventuale concessione a contributo.
2) Entro i 30 gg. successivi alla su indicata comunicazione i soggetti ammessi a contributo devono presentare la seguente documentazione:
a) richiesta liquidazione contributo per organizzazione di manifestazioni sportive;
b) relazione della manifestazione che evidenzi quanto segue:
- denominazione della manifestazione e livello (mondiale, europeo, internazionale, nazionale, interregionale, regionale);
- località e data;
- elenco degli atleti o squadre partecipanti;
- risultati e classifiche, se previste;
- elementi che evidenziano il richiamo sportivo della manifestazione e il livello promozionale;
c) rendiconto economico
d) fatture in originale nella misura pari al contributo riconosciuto;
e) giustificativi di spese sostenute strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3) Nel caso in cui i giustificativi dovessero risultare inferiori rispetto al preventivo presentato, l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare una decurtazione dell'importo concesso a contributo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 17 maggio 2012.

Articolo 18
Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia air atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:
a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento regionale;
b) qualora la richiesta di integrazione di documenti e chiarimenti, nel caso di difformità delle direttive di tipo procedurale indicate nel presente regolamento, questi non siano forniti nel termine assegnato;
c) qualora l'iniziativa, a seguito di controlli, risulti già finanziata da altri settori della Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento;
d) ove l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella preventivata.

SEZIONE 4

COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT

Articolo 19
Istituzione

1) In attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 è istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento Turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

Articolo 20
Durata

1) La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
2) L'Amministrazione Regionale procede alla nomina dei quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), dei due rappresentanti degli EPS e dei due esperti in materia sportiva, di cui al comma 3 lettere j, k e l dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010, attraverso uno specifico avviso pubblico, finalizzato alla selezione degli aspiranti interessati a fare parte di questa Commissione.
3) Qualora nel corso del mandato un componente della Commissione venga per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare della carica, la Giunta Regionale provvede alla sua sostituzione. Il componente subentrato durerà in carica solo per il periodo residuo di durata dell'originario componente.

Articolo 21
Convocazioni

1) La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
2) È necessario che venga indicato espressamente l'ordine del giorno, ai fini della validità della convocazione.
3) La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data individuata per la riunione.
4) Il componente della Commissione decade nel caso in cui non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate.
5) Il componente delegato deve essere in possesso di regolare delega da parte dell'organo che rappresenta.

Articolo 22
Attività della Commissione

1) L'attività della Commissione consiste in:
a) esprimere pareri obbligatori in ordine ai seguenti punti:
- parere in ordine agli interventi di cui all'art. 13 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 comma 1 lett. c e d e comma 2 lett. a;
- parere in ordine agli interventi di cui agli art. 14 e 15 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 per la verifica della rispondenza dell'operato effettuato in sede di istruttoria dalla struttura regionale competente relativo alle istanze presentate dai soggetti interessati rispetto ai criteri stabiliti nel Piano triennale e nel Piano annuale

- parere in ordine agli interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive di cui all'art. 17 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

b) deliberare in ordine ai seguenti punti:

- proposta al Dipartimento competente del Piano regionale triennale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 22.11.2010
- proposta al Dipartimento competente del Piano annuale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno
- proposta al Dipartimento competente delle eventuali modifiche al Piano annuale di intervento, su richiesta del Dipartimento competente nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame ed indicati nell'ordine del giorno.

2) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3) La Commissione individua soggetti e organizzazioni con i quali stabilire rapporti permanenti di collaborazione e propone al Dipartimento competente l'adozione di protocolli di intesa.

4) La Commissione infine può favorire momenti di raccordo con i settori dell'Amministrazione regionale interessati alla promozione e allo sviluppo dello sport.

5) Per l'approfondimento di problemi e lo sviluppo di progetti speciali può chiedere al Dipartimento competente l'istituzione di gruppi di lavoro.

6) Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è proposta dalla Commissione e deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

Articolo 23
Pareri

1) I pareri devono essere rilasciati su espressa richiesta dell'Amministrazione regionale e per iscritto, con la firma di tutti i componenti la Commissione.

Articolo 24
Deliberazioni

1) Ogni riunione deve essere verbalizzata e firmata al termine della riunione stessa.

2) Nel verbale devono essere espresse chiaramente le decisioni della Commissione, che vengono trasmesse dal segretario verbalizzante alla struttura competente in materia di sport.

3) Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale messo a disposizione, sentito il Presidente della Commissione e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.

Articolo 25
Attività di confronto con le Federazioni

1) La Commissione può deliberare in ordine a specifici problemi e porre in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le federazioni sportive operanti a livello locale, con gli enti di promozione sportiva territoriali, con le associazioni sportive locali e con tutti i soggetti interessati al settore sport.

2) La Commissione può consultare periodicamente i soggetti di cui al precedente punto e proporre alla Giunta Regionale l'organizzazione di conferenze regionali sullo sport e delle attività fisico-motorie.

Articolo 26
Compensi e rimborsi

1) Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.
2) La richiesta di rimborso deve essere effettuata al Dirigente del settore sport che ne dispone entro 30 giorni la liquidazione, dopo averne esaminato l'ammissibilità.
3) A tutti i componenti della Commissione è corrisposto il rimborso, delle spese di viaggio l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
4) Per il funzionamento della Commissione, a carico del bilancio della Regione Calabria viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 27
Norme Transitorie e finali (1)

1) Nelle more dell'approvazione del Piano Triennale - 2013/2015 - e del Piano Annuale - 2013 - di interventi, le somme stanziate nel bilancio regionale - anno 2012 - di cui alla L.R. n. 28/2010 - Norme in materia di Sport - saranno utilizzate per il medesimo anno a sostegno delle manifestazioni sportive, previa presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della suddetta, Legge.
2) I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie di eventuali contributi sono:

a) importanza dell'evento sportivo (numero associazioni coinvolte, numero di partecipanti ed atleti coinvolti, preventivo di spesa strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione);
b) sostegno alle discipline emergenti;
c) promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria;
d) valorizzazione del territorio regionale in termini turistici ed economici;
e) peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese;

3) L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute;

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 4 dell'11 giugno 2012.

Articolo 28
Disposizioni finali

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale, comunitarie e regionale vigente in materia.
2) Il presente regolamento regionale entra in vigore dalia data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del provvedimento di emanazione dell'atto da parte del Presidente della Giunta Regionale.

AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.